



3.10.2017

PARERE

della commissione per le petizioni

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Relatore per parere: Eleonora Evi

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta è incentrata principalmente su questioni relative alle preoccupazioni espresse dai cittadini attraverso le petizioni in materia di energie rinnovabili.

La proposta appoggia l'approccio del quadro globale per le energie rinnovabili, concepito in modo da raggiungere gli obiettivi per il 2030, al fine di soddisfare in maniera credibile gli obiettivi a lungo termine per il 2050, ossia raggiungere il 100 % di energia da fonti rinnovabili entro tale data.

L'obiettivo proposto nell'ambito delle energie rinnovabili, che la Commissione fissa ad almeno il 27 % per il 2030, è al di sotto delle potenzialità dell'UE. Secondo le stime entro il 2030 la quota di energia rinnovabile può raggiungere potenzialmente il 45 % del consumo finale complessivo di energia nell'UE. L'obiettivo del 35% per il 2030, come indicato nella proposta, rappresenterebbe comunque un miglioramento molto importante, tenendo conto che nell'ambito delle energie rinnovabili l'UE deve raggiungere l'attuale obiettivo del 20 % per il 2020 in materia di consumo energetico, basandosi fino al 2020 su obiettivi nazionali giuridicamente vincolanti. Tale sforzo è necessario per procedere in modo credibile verso gli obiettivi a lungo termine per il 2050.

La proposta indica inoltre che le politiche in materia di energie rinnovabili dovrebbero integrare e rafforzare in maniera efficace l'azione generale dell'UE volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori, dato che la povertà energetica colpisce circa l'11 % della popolazione dell'UE. Tali dati sono emersi da vari studi e dimostrano chiaramente che l'entità del problema è da ricondurre all'aumento dei prezzi dell'energia, ai redditi bassi e alla scarsa efficienza energetica delle abitazioni.

La proposta mira a ripristinare gli obiettivi nazionali vincolanti. La definizione di obiettivi vincolanti in materia di energie rinnovabili a livello degli Stati membri entro il 2030 è coerente con il punto di vista già espresso dal Parlamento europeo nelle sue recenti risoluzioni. La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile contribuirebbe altresì in modo significativo a una maggiore stabilità del quadro strategico e alla riduzione dei rischi associati agli investimenti nelle energie rinnovabili. Inoltre, nella valutazione REFIT del 30 novembre 2016 relativa alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, effettuata dalla Commissione, si osserva che gli obiettivi nazionali vincolanti rappresentano il principale fattore di promozione delle politiche e degli investimenti in materia di energie rinnovabili in molti Stati membri.

La definizione di energie rinnovabili quale bene comune europeo, inclusa nella presente proposta, è volta ad orientare tutte le decisioni in materia di regolamentazione al fine di conseguire innanzitutto gli obiettivi democratici e sociali piuttosto che i profitti. Inoltre, le disposizioni in materia di sostegno finanziario incluse nella proposta, incentrate principalmente sugli autoconsumatori di energia rinnovabile, sulle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e sulle famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica, mirano a garantire che la transizione energetica sfoci in un sistema energetico democratico e più decentrato a beneficio della società nel suo complesso, aumentando il coinvolgimento attivo di cittadini, nuclei familiari e comunità locali e proteggendo i cittadini più vulnerabili.

Molte parti interessate hanno criticato i limiti estremamente ristretti derivanti dalle norme in materia di aiuti di Stato. La presente proposta chiede pertanto una deroga, nella misura massima possibile, dalle norme in materia di aiuti di Stato per quanto concerne il sostegno a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di favorire lo sviluppo e la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili in tutta l'UE, in particolare per quanto riguarda i progetti intrapresi dagli autoconsumatori di energia rinnovabile e dalle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.

Le modifiche retroattive alle politiche in materia di regimi di sostegno alle rinnovabili aumentano sostanzialmente i rischi percepiti per lo sviluppo di progetti nel settore delle energie rinnovabili e non sono mai auspicabili da un punto di vista politico ed economico. Dagli studi emerge inoltre che il mantenimento di un quadro stabile e trasparente è essenziale per un efficace ed efficiente sviluppo di progetti di energia rinnovabile. La presente proposta mira pertanto a evitare qualunque cambiamento retroattivo, garantendo sistemi di sostegno stabili. Sono state fissate disposizioni per chiarire che la revisione di qualsiasi sostegno concesso ai progetti sulle energie rinnovabili è soggetta a una consultazione pubblica trasparente e inclusiva ed è orientata soltanto a migliorare la base giuridica per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti e dell'UE in materia di energie rinnovabili.

Poiché è necessario trattare le energie rinnovabili in via prioritaria, la presente proposta fissa disposizioni sul dispacciamento prioritario e l'accesso prioritario sulla base dell'attuale quadro giuridico. Nella valutazione REFIT, del 30 novembre 2016, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha osservato inoltre che l'attuazione delle disposizioni in materia di dispacciamento prioritario e accesso prioritario per l'energia elettrica rinnovabile ha effettivamente sostenuto il dispacciamento di fonti rinnovabili di energia elettrica, sostenendo l'economia dei progetti nel campo delle energie rinnovabili e contribuendo ai progressi nell'ambito degli obiettivi nazionali.

Per i combustibili fossili esistono ancora sovvenzioni nazionali. Tale aspetto è palesemente in contrasto con l'azione dell'UE volta a promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili nell'ottica di conseguire gli obiettivi entro il 2030 e il 2050. La presente proposta chiede pertanto la soppressione di tutti i regimi di sostegno e di tutte le misure che favoriscono direttamente o indirettamente l'uso di fonti inquinanti.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Promuovere le forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica

Emendamento

(2) Promuovere le forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica

dell'Unione. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante di ridurre le emissioni nell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Un tale obiettivo può svolgere un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate o nelle regioni a bassa densità demografica.

dell'Unione. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante di ridurre le emissioni nell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Un tale obiettivo può svolgere un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo **sostenibile a livello regionale e locale**, specialmente nelle zone **a basso reddito** rurali ed isolate, **nelle regioni insulari** o nelle regioni a bassa densità demografica.

Motivazione

I vantaggi dei progetti in materia di energie rinnovabili includono la riduzione delle spese associate ai combustibili fossili e la creazione di posti di lavoro verdi, con un importante contributo allo sviluppo sostenibile locale. Le preoccupazioni espresse dai cittadini attraverso le petizioni sull'energia rinnovabile sono spesso legate a una dimensione locale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In particolare, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento così come in quello dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza

Emendamento

(3) In particolare, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento così come in quello dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza

energetica, per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza dalle importazioni di gas e **di** petrolio.

energetica, per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza dalle importazioni di **carbone**, gas e petrolio.

Motivazione

La dipendenza dalle importazioni di carbone è preoccupante e deve essere contemplata nel considerando.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il Parlamento europeo *nelle sue risoluzioni "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030"* e *"Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili"* si è dichiarato favorevole a un obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di almeno il 30% del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili, sottolineando che tale obiettivo dovrebbe essere attuato fissando obiettivi nazionali che tengano conto della situazione e del potenziale individuale di ciascuno Stato membro.

Emendamento

(6) Il Parlamento europeo, *nella sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030^{1bis}*, si è dichiarato favorevole a un obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di almeno il 30% del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili, sottolineando che tale obiettivo dovrebbe essere attuato fissando obiettivi nazionali che tengano conto della situazione e del potenziale individuale di ciascuno Stato membro. *Inoltre, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 23 giugno 2016 sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili^{1ter}, ha sollecitato la Commissione a garantire la piena attuazione della direttiva in materia di energie rinnovabili 2020 e a presentare un quadro normativo ambizioso per il periodo successivo al 2020, sottolineando la necessità di un quadro regolamentare stabile a lungo termine, che includa obiettivi in materia di energie rinnovabili a livello nazionale e dell'UE, coerenti con la traiettoria più efficace per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione a lungo termine (2050).*

^{1 bis} *Testi approvati, P7_TA(2014)0094.*

^{1 ter} *Testi approvati, P8_TA(2016)0292.*

Motivazione

È necessario evidenziare meglio la posizione del Parlamento europeo in materia di energie rinnovabili e di politiche energetiche quale definita nelle sue risoluzioni.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Dal momento che la povertà energetica colpisce circa l'11 % della popolazione dell'Unione, le politiche in materia di energia da fonti rinnovabili hanno un ruolo fondamentale da svolgere e dovrebbero essere concepite in modo tale da prestare particolare attenzione ai nuclei familiari a basso reddito, rafforzando efficacemente l'azione globale dell'Unione per affrontare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori.

Motivazione

Questi dati sono emersi da uno studio sulla situazione della povertà energetica in Europa e sui modi per contrastarla, pubblicato dalla Commissione europea, e da uno studio più recente, del marzo 2017, pubblicato dalla Rete europea contro la povertà (EAPN) e dalla Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP). Entrambi gli studi indicano chiaramente che l'entità del problema è dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia, al basso reddito e ad abitazioni a scarsa efficienza energetica. Di conseguenza, alla luce dell'enorme impatto di questo problema sui cittadini europei, si reputa assolutamente necessario aggiungere questo considerando.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L'energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere concepita come un bene comune europeo, al servizio dei cittadini organizzati come individui, nuclei familiari, cooperative o comunità. Risulta quindi opportuno avviare iniziative che

coinvolgano più da vicino i cittadini, attraverso una maggiore sensibilizzazione, l'incoraggiamento a scegliere forme di energia da fonti rinnovabili nonché il conferimento ai cittadini di un ruolo centrale nel processo decisionale, in special modo al livello locale e regionale. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità e l'accessibilità economica delle tecnologie per le energie rinnovabili, fornendo garanzie ai consumatori quanto alla fonte di energia disponibile e snellendo le procedure amministrative onde promuovere l'energia da fonti rinnovabili. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure specifiche in materia di energia da fonti rinnovabili, allo scopo di conseguire, in modo credibile e coerente, i massimi livelli di giustizia sociale.

Motivazione

La definizione di energia rinnovabile come bene comune europeo mira a orientare tutte le decisioni regolamentari per ottenere innanzitutto obiettivi democratici e sociali piuttosto che profitti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 27%. Gli Stati membri dovrebbero definire il loro contributo al conseguimento di questo obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento [sulla governance].

Emendamento

(7) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 35 %. Gli Stati membri dovrebbero definire il loro contributo al conseguimento di questo obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento (UE) .../... [sulla governance].

Motivazione

Il firmatario della petizione n. 0829/2013 sostiene che ad esempio le centrali eoliche sono più efficaci delle centrali a carbone e fornisce i calcoli da lui effettuati per determinare il costo della produzione di energia. Alla luce di ciò, l'obiettivo dell'Unione quanto alla quota di energie rinnovabili consumata nell'Unione dovrebbe essere pari ad almeno il 35% per ridurre il costo finale dell'energia.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Un obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di generare energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori. Un obiettivo definito a livello dell'Unione **lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità nel** conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

(8) Un obiettivo **globale** vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030, **che gli Stati membri dovranno raggiungere individualmente e collettivamente mediante obiettivi nazionali vincolanti**, costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di generare energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori. Un obiettivo definito a livello dell'Unione, **accompagnato da obiettivi nazionali vincolanti a livello nazionale, aiuterebbe gli Stati membri a definire meglio come** conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia da fonti rinnovabili.

Motivazione

La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile entro il 2030 è coerente con il punto di vista espresso dal Parlamento europeo nelle sue recenti risoluzioni. La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile contribuirebbe altresì in modo significativo a una maggiore stabilità del quadro strategico e alla riduzione dei rischi associati agli investimenti nelle energie rinnovabili. Nella valutazione REFIT della direttiva 2009/28/CE la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi nazionali vincolanti hanno rappresentato il principale fattore di promozione delle politiche e degli investimenti in materia di energie rinnovabili in molti Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 27% di energie rinnovabili. Come stabilito nel regolamento [sulla governance], se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento [sulla governance], che offrono loro sufficiente flessibilità di scelta.

Emendamento

(10) Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 35 % di energie rinnovabili. Come stabilito nel regolamento *UE .../...* [sulla governance], se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento *UE .../...* [sulla governance], che offrono loro sufficiente flessibilità di scelta.

Motivazione

Il firmatario della petizione n. 0829/2013 sostiene che ad esempio le centrali eoliche sono più efficaci delle centrali a carbone e fornisce i calcoli da lui effettuati per determinare il costo della produzione di energia. Alla luce di ciò, l'obiettivo dell'Unione quanto alla quota di energie rinnovabili consumata nell'Unione dovrebbe essere pari ad almeno il 35% per ridurre il costo finale dell'energia.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo

Emendamento

(11) Per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo

dell'Unione, sarebbe necessario istituire un quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei progetti di energia rinnovabile *negli* Stati membri, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari.

dell'Unione, sarebbe necessario istituire un quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei progetti di energia rinnovabile *in tutti gli* Stati membri, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari, ***regimi di sostegno e la modifica delle norme in materia di aiuti di Stato, concentrandosi in particolare sul sostegno agli autoconsumatori di energia rinnovabile e alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile al fine di garantire che la transizione energetica risulti in un sistema energetico democratico e più decentrato che vada a beneficio dell'intera società, aumentando il coinvolgimento attivo di cittadini, nuclei familiari e comunità locali e proteggendo efficacemente i più vulnerabili a rischio di povertà energetica.***

Motivazione

Il sostegno finanziario dovrebbe concentrarsi principalmente sugli autoconsumatori di energia rinnovabile, sulle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e sui nuclei familiari a basso reddito a rischio di povertà energetica al fine di conseguire obiettivi democratici, sociali e ambientali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità ***che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica.*** A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma supplementare rispetto ai proventi del mercato.

Emendamento

(15) I regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità ***orientate soprattutto ad aiutare i nuclei familiari a basso reddito in situazione di povertà energetica, gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.*** A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma

supplementare rispetto ai proventi del mercato.

Motivazione

È opportuno che i regimi a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili siano concepiti in un modo tale da conseguire in primo luogo obiettivi democratici, sociali e ambientali. L'emendamento è indissolubilmente legato alla logica interna dell'intera proposta.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera limita gli effetti negativi sul mercato interno dell'energia e può, a certe condizioni, aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo dell'Unione in termini economici migliori. La partecipazione transfrontaliera rappresenta anche il corollario naturale per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di energie rinnovabili, ***intesa a sostituire gli*** obiettivi vincolanti ***nazionali con un obiettivo vincolante a livello dell'UE***. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di aprire gradualmente e parzialmente il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri e definire diverse modalità per realizzare tale apertura graduale, nel rispetto delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresi gli articoli 30, 34 e 110.

Emendamento

(17) L'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera limita gli effetti negativi sul mercato interno dell'energia e può, a certe condizioni, aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo dell'Unione ***e i propri obiettivi nazionali*** in termini economici migliori. La partecipazione transfrontaliera rappresenta anche il corollario naturale per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di energie rinnovabili, ***con un obiettivo a livello dell'UE che deve essere conseguito individualmente e collettivamente dagli Stati membri, ai quali dovrebbe incombere la responsabilità primaria del conseguimento di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energie da fonti rinnovabili entro il 2030***. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di aprire gradualmente e parzialmente il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri e definire diverse modalità per realizzare tale apertura graduale, nel rispetto delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresi gli articoli 30, 34 e 110. ***Gli Stati membri dovrebbero tuttavia privilegiare lo sfruttamento del pieno potenziale dell'energia da fonti rinnovabili a livello locale rispetto all'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione***

transfrontaliera.

Motivazione

È opportuno dare priorità ai progetti a livello locale, in quanto creano un valore aggiunto maggiore rispetto ai progetti di proprietà a livello internazionale, come dimostrato da numerosi studi. A livello locale i progetti incoraggiano altresì il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini nella diffusione delle energie rinnovabili.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) ***Pur permettendo i necessari adeguamenti dei regimi di sostegno al fine di renderli compatibili con le norme sugli aiuti di Stato, le*** politiche di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero essere stabili ed evitare frequenti ***modifiche***. Tali modifiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, i costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energie rinnovabili nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e ***garantirne*** la sostenibilità finanziaria.

Emendamento

(18) ***Le*** politiche di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero essere stabili ed evitare ***modifiche*** frequenti e ***retroattive***. Tali modifiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, i costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energie rinnovabili nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi, ***mantenere un quadro politico stabile e trasparente e garantire*** la sostenibilità finanziaria, ***elementi essenziali per la riuscita e l'efficacia dello sviluppo e della penetrazione delle opzioni di energia rinnovabile in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre eliminare tutte le misure che favoriscono direttamente o indirettamente l'impiego di fonti inquinanti.***

Motivazione

Gli studi dimostrano che il mantenimento di un quadro stabile e trasparente è essenziale per uno sviluppo positivo dei progetti di energia rinnovabile. La stabilità del quadro di cui sopra è fondamentale per evitare scelte di politica pubblica che incoraggiano il continuo ricorso a fonti tradizionali, come i combustibili fossili e l'energia nucleare, il cui impatto molto negativo sull'ambiente è noto. Per i combustibili fossili esistono ancora sovvenzioni

nazionali. Tale aspetto è in contrasto con l'azione dell'UE volta a promuovere le energie rinnovabili nell'ottica di conseguire i suoi obiettivi entro il 2030 e il 2050.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti **degli investitori** e **dei consumatori** e consentire un efficace monitoraggio. Il regolamento [sulla governance] integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta dal regolamento [sulla governance].

Emendamento

(19) Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti **dei consumatori** e **degli investitori** e consentire un efficace monitoraggio. Il regolamento (UE) .../... [sulla governance] integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta dal regolamento (UE) .../... [sulla governance].

Motivazione

Nelle petizioni l'attenzione è posta principalmente sui consumatori, prima che sugli investitori, e pertanto occorre modificare la priorità.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per creare possibilità di ridurre il costo del conseguimento dell'obiettivo **stabilito per l'Unione** nella presente direttiva e per accordare agli Stati membri una certa flessibilità

Emendamento

(26) Per creare possibilità di ridurre il costo del conseguimento **tanto** dell'obiettivo **dell'Unione quanto di quelli nazionali vincolanti stabiliti** nella presente direttiva e per accordare agli Stati membri

nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. Per questo motivo, sono necessari meccanismi di cooperazione ad integrazione degli obblighi di rendere accessibile il sostegno nazionale a progetti ubicati in altri Stati membri. Tali meccanismi includono trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni.

una certa flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. Per questo motivo, sono necessari meccanismi di cooperazione ad integrazione degli obblighi di rendere accessibile il sostegno nazionale a progetti ubicati in altri Stati membri. Tali meccanismi includono trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni.

Motivazione

La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile da realizzare entro il 2030 è coerente con il punto di vista già espresso dal Parlamento europeo nelle sue recenti risoluzioni. La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile contribuirebbe altresì in modo significativo a una maggiore stabilità del quadro strategico e alla riduzione dei rischi associati agli investimenti nelle energie rinnovabili. L'instabilità del quadro politico riguardante le energie rinnovabili e il conseguente rischio che comporta lo sviluppo di progetti in materia di energia rinnovabile sono stati messi chiaramente in evidenza dai cittadini europei attraverso le petizioni.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri **relativi alla quota di energia** da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano

Emendamento

(28) L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri **relativi all'energia** da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in

essere individuate e computate in modo affidabile. Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.

¹⁸ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

modo affidabile. Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.

¹⁸ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

Motivazione

La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile da realizzare entro il 2030 è coerente con il punto di vista già espresso dal Parlamento europeo nelle sue recenti risoluzioni. La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile contribuirebbe altresì in modo significativo a una maggiore stabilità del quadro strategico e alla riduzione dei rischi associati agli investimenti nelle energie rinnovabili. L'instabilità del quadro politico riguardante le energie rinnovabili e il conseguente rischio che comporta lo sviluppo di progetti in materia di energia rinnovabile sono stati messi chiaramente in evidenza dai cittadini europei attraverso le petizioni.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) È opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e la normativa ambientale dell'Unione. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero **tener conto** di tutta la normativa ambientale dell'Unione **e del** contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici,

Emendamento

(31) È opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e la normativa ambientale dell'Unione. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero **assicurare la corretta applicazione** di tutta la normativa ambientale dell'Unione **al fine di rafforzare il** contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e

specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.

cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che gli impianti a energia rinnovabile siano realizzati e gestiti in maniera pienamente conforme alla tutela dei diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.***

Motivazione

La commissione per le petizioni, che ha carattere permanente, in virtù delle situazioni denunciate dai cittadini attraverso le petizioni, non può accettare che gli Stati membri si limitino a "tenere conto" del diritto ambientale dell'Unione. È della massima importanza sottolineare che gli Stati membri devono far sì che la normativa ambientale dell'UE sia pienamente rispettata quando si autorizza, costruisce e opera un impianto di produzione di energia rinnovabile. Gli Stati membri devono garantire che i diritti dei cittadini dell'Unione non siano compromessi. Anche questo aspetto emerge chiaramente dalle petizioni ricevute dal Parlamento europeo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La lunghezza delle procedure amministrative, oltre a renderle più costose, costituisce un serio ostacolo amministrativo. La semplificazione delle procedure autorizzative, che includa un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità circa la costruzione del progetto, dovrebbe portare a una gestione più efficiente delle procedure, riducendo in tal modo anche i costi amministrativi.

Emendamento

(37) La lunghezza delle procedure amministrative, oltre a renderle più costose, costituisce un serio ostacolo amministrativo. La semplificazione delle procedure autorizzative, che includa un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità circa la costruzione del progetto, dovrebbe portare a una gestione più efficiente delle procedure, riducendo in tal modo anche i costi amministrativi. ***L'introduzione di termini più brevi per l'autorizzazione dei progetti e il miglioramento della procedura di notifica incrementerebbero la trasparenza per i richiedenti.***

Motivazione

Le petizioni pervenute hanno chiaramente lamentato la mancanza di trasparenza e i lunghi tempi di attesa per i richiedenti.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di "autoconsumatori di energia rinnovabile" e stabilire un quadro normativo tale da consentire a detti autoconsumatori di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. L'autoconsumo collettivo dovrebbe essere consentito **in alcuni casi, di modo che** i cittadini che vivono in appartamento possano, ad esempio, beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari.

Emendamento

(53) Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di "autoconsumatori di energia rinnovabile" e stabilire un quadro normativo tale da consentire a detti autoconsumatori di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. L'autoconsumo collettivo dovrebbe essere consentito **per** i cittadini che vivono in appartamento, **di modo che** possano, ad esempio, beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari.

Motivazione

Per quanto riguarda l'autoconsumo collettivo per i cittadini, è preferibile adottare una disposizione di portata generale, eliminando qualsiasi tipo di eccezione, cui dà adito la formulazione "in alcuni casi".

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 54

Testo della Commissione

(54) La partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi. Questo coinvolgimento a livello locale sarà tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile in futuro.

Emendamento

(54) La partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi. Questo coinvolgimento a livello locale **deve essere avviato sin da subito poiché** sarà tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia

rinnovabile in futuro.

Motivazione

La mancanza di partecipazione al livello locale rappresenta uno dei principali aspetti problematici evidenziati dai cittadini europei nelle petizioni presentate alla commissione PETI in questi anni. Inoltre l'attuazione di strategie e iniziative dal basso (bottom-up) è un passaggio imprescindibile di un'efficace promozione dell'uso delle fonti di energia rinnovabili.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(66 bis) *L'accesso prioritario e l'accesso garantito per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono importanti per integrare le fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia elettrica. Gli obblighi afferenti al mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, nonché al dispacciamento, possono differire in funzione delle caratteristiche della rete nazionale e del suo funzionamento sicuro. L'accesso prioritario alla rete garantisce ai generatori di energia elettrica da fonti rinnovabili collegati che saranno in grado di vendere e trasmettere l'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità delle norme sulla connessione in qualsiasi momento in cui sia disponibile la fonte. Gli obiettivi della presente direttiva richiedono tuttavia un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili senza pregiudicare l'affidabilità o la sicurezza del sistema di rete. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate tese a permettere una maggiore penetrazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche tenendo conto delle specificità delle risorse variabili e di quelle che non sono ancora immagazzinabili. Ove richiesto dagli*

obiettivi previsti dalla presente direttiva, la connessione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere consentita quanto prima. Onde snellire le procedure di connessione alla rete, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere connessioni prioritarie o capacità per connessioni riservate per i nuovi impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili.

Motivazione

Le energie rinnovabili devono essere considerate prioritarie. Nella valutazione REFIT della direttiva 2009/28/CE la Commissione ha osservato che l'attuazione di disposizioni in materia di dispacciamento prioritario e accesso prioritario per l'energia elettrica rinnovabile hanno effettivamente sostenuto il dispacciamento di fonti energetiche rinnovabili, sostenendo l'economia dei progetti nel campo delle energie rinnovabili e contribuendo al conseguimento di progressi in relazione agli obiettivi nazionali.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 101

Testo della Commissione

(101) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ciò è a dire il raggiungimento di almeno il **27%** della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione entro il 2030, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(101) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ciò è a dire il raggiungimento di almeno il **35 %** della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione entro il 2030, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Motivazione

Il firmatario della petizione n. 0829/2013 sostiene che ad esempio le centrali eoliche sono più

efficaci delle centrali a carbone e fornisce i calcoli da lui effettuati per determinare il costo della produzione di energia. Alla luce di ciò, l'obiettivo dell'Unione quanto alla quota di energie rinnovabili consumata nell'Unione dovrebbe essere pari ad almeno il 35% per ridurre il costo finale dell'energia.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili e all'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa un obiettivo ***minimo*** vincolante dell'Unione ***come pure obiettivi nazionali vincolanti per gli Stati membri*** per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ***alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, alle misure di lotta alla povertà energetica, alla creazione di posti di lavoro di qualità nel settore,*** all'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili e all'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione ***nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili.*** Fissa criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

Motivazione

La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile entro il 2030 è coerente con il punto di vista espresso dal Parlamento europeo nelle sue recenti risoluzioni.

La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile contribuirebbe altresì in modo significativo a una maggiore stabilità del quadro strategico e alla riduzione dei rischi associati agli investimenti nelle energie rinnovabili. Nella valutazione REFIT della direttiva 2009/28/CE la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi nazionali vincolanti hanno rappresentato il principale fattore di promozione delle politiche e degli investimenti in materia di energie rinnovabili in molti Stati membri.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 27%.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 35 %.

Motivazione

Il firmatario della petizione n. 0829/2013 sostiene che ad esempio le centrali eoliche sono più efficaci delle centrali a carbone e fornisce i calcoli da lui effettuati per determinare il costo della produzione di energia. Alla luce di ciò, l'obiettivo dell'Unione quanto alla quota di energie rinnovabili consumata nell'Unione dovrebbe essere pari ad almeno il 35% per ridurre il costo finale dell'energia.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***I rispettivi contributi degli*** Stati membri ***al*** presente obiettivo complessivo per il 2030 ***sono stabiliti e notificati*** alla Commissione come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 11 del regolamento [sulla governance].

Emendamento

2. ***Gli*** Stati membri ***raggiungono il*** presente obiettivo complessivo per il 2030 ***fissato a livello di Unione conseguendo gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri comunicano le misure che rispecchiano gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia da fonti rinnovabili*** alla Commissione come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli

articoli da 3 a 5 e da 9 a 11 del regolamento (UE) .../... [sulla governance]. **Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono, tra l'altro, applicare le seguenti misure:**

- (a) **regimi di sostegno;**
- (b) **misure di cooperazione tra gli Stati membri e con paesi terzi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali generali in conformità dell'articolo 5 e degli articoli da 11 a 13.**

Motivazione

La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile entro il 2030 è coerente con il punto di vista espresso dal Parlamento europeo nelle sue recenti risoluzioni. La definizione di obiettivi nazionali vincolanti in materia di energia rinnovabile contribuirebbe altresì in modo significativo a una maggiore stabilità del quadro strategico e alla riduzione dei rischi associati agli investimenti nelle energie rinnovabili. Nella valutazione REFIT della direttiva 2009/28/CE la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi nazionali vincolanti hanno rappresentato il principale fattore di promozione delle politiche e degli investimenti in materia di energie rinnovabili in molti Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprende un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile.

Emendamento

4. La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprende un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile, **e agevolare il conseguimento degli obiettivi vincolanti dell'Unione e nazionali per il 2030; la Commissione adotta, entro ... [un anno dall'entrata in vigore di tale direttiva], una proposta legislativa che istituisce uno strumento finanziario volto a ridurre gli elevati costi del capitale legati al rischio dei progetti dell'Unione in materia di energie rinnovabili.**

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono applicare** regimi di sostegno al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da **evitare inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e di** garantire che i produttori tengano conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali vincoli di rete.

Emendamento

1. **Gli** Stati membri **applicano** regimi di sostegno al fine di conseguire **o superare** l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti, **in particolare**, in modo da **aiutare i nuclei familiari a basso reddito in situazione di povertà energetica, gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile nonché** garantire che i produttori tengano conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali vincoli di rete. **Gli Stati membri evitano inoltre ogni modifica retroattiva dei regimi di sostegno a favore delle energie da fonti rinnovabili, onde garantire la certezza giuridica per consumatori e investitori nonché il mantenimento di un quadro strategico stabile e trasparente per lo sviluppo di progetti nel campo delle energie rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre eliminare i regimi di sostegno e le misure che favoriscono direttamente o indirettamente l'impiego di fonti inquinanti.**

Motivazione

Le modifiche politiche retroattive dei regimi di sostegno a favore delle energie rinnovabili aumentano i rischi percepiti legati allo sviluppo di progetti nel campo delle energie rinnovabili. Ulteriori problemi connessi sono spiegati nello studio condotto per conto della commissione PETI sulla politica dell'energia solare alla luce delle petizioni pervenute. Il CESE, nel suo parere del 26 aprile 2017 sulla rifusione della direttiva in esame, ha sottolineato che sono ancora concesse sovvenzioni nazionali a favore dei combustibili fossili. Tale aspetto è in contrasto con l'azione dell'UE volta a promuovere le energie rinnovabili al fine di conseguire i suoi obiettivi a lungo termine entro il 2030 e il 2050.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per progetti intrapresi da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, è esonerato, nella maggior misura possibile, dall'obbligo di osservare le norme sugli aiuti di Stato onde favorire lo sviluppo e la penetrazione delle energie rinnovabili in tutta l'Unione.

Motivazione

Molti soggetti interessati hanno evidenziato che le norme sugli aiuti di Stato lasciano margini di manovra estremamente limitati e devono pertanto essere modificate per favorire con efficacia lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l'Unione. La particolare attenzione rivolta ai progetti condotti a livello locale da parte di autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile è indissolubilmente legata all'intera logica alla base della proposta in esame.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica ***e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato.***

2. Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito ***specialmente*** in modo da ***aiutare i nuclei familiari a basso reddito in situazione di povertà energetica, gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile nonché*** integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica ***garantendo la fattibilità dei progetti di investimento relativi all'energia da fonti rinnovabili e gli investimenti in tecnologie sempre più efficienti e sostenibili.***

Motivazione

I regimi di sostegno dovrebbero essere rivolti principalmente agli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e alle famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica, soprattutto alla luce delle esternalità positive di natura sociale e ambientale generate dalla produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili. Secondo le stime, 112 milioni di "prosumatori" potrebbero soddisfare il 19 % della domanda energetica dell'Europa entro il 2030 e metà dei cittadini dell'Unione potrebbero coprire il 45 % della domanda energetica dell'Europa entro il 2050.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso in esito a una procedura di gara aperta, trasparente, **competitiva, non discriminatoria** ed efficace sotto il profilo dei costi.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso in esito a una procedura di gara aperta, trasparente ed efficace sotto il profilo dei costi.

Motivazione

Il sostegno dovrebbe essere subordinato in via prioritaria al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, eliminando i riferimenti alla logica della concorrenza con le energie non rinnovabili.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **aprono** il sostegno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai produttori con sede in un altro Stato membro **alle condizioni stabilite nel presente articolo**.

Emendamento

1. Gli Stati membri **possono decidere di aprire** il sostegno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai produttori con sede in un altro Stato membro **quando ciò sia necessario per contribuire a realizzare gli obiettivi fissati nell'ambito delle politiche in materia di energie da fonti rinnovabili e cambiamenti climatici**.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno il **10%** della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il **15%** della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno il **5%** della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il **10 %** della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile, ***nuovi o esistenti***, non subiscano revisioni ***retroattive*** tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti. ***Gli Stati membri garantiscono che sia mantenuto un quadro politico stabile e trasparente e che la revisione di qualsiasi sostegno accordato a progetti di energia rinnovabile sia orientata al miglioramento della certezza giuridica per consumatori e investitori nonché del quadro giuridico volto a conseguire gli obiettivi dell'Unione previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi modifica apportata ai regimi di sostegno sia resa pubblica almeno 12 mesi prima della sua entrata in vigore e sia oggetto di un processo di consultazione pubblica trasparente e inclusivo. Qualsiasi modifica sostanziale di un regime di sostegno vigente prevede un periodo transitorio adeguato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di sostegno.***

Motivazione

Le modifiche retroattive ai regimi di sostegno non sono mai consigliabili da un punto di vista politico ed economico, anche a causa dei costi e della perdita di efficacia e di efficienza economica che comportano. Il Parlamento europeo deve richiedere regimi di sostegno stabili e invitare gli Stati membri ad adottare le migliori prassi per i regimi di sostegno alle energie rinnovabili, in particolare avviando processi di consultazione pubblica trasparenti e inclusivi volti ad assicurare la piena partecipazione dei cittadini. Tale aspetto emerge chiaramente dall'analisi sistematica delle preoccupazioni espresse dai cittadini mediante le petizioni.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i progetti sostenuti ricevano una compensazione adeguata laddove i diritti e l'economia siano interessati in modo significativo da altre modifiche della regolamentazione che incidono in maniera discriminatoria sui progetti energetici.

Motivazione

Tutte le petizioni ricevute hanno in comune un punto prioritario: la necessità di un quadro normativo stabile. Gli Stati membri devono garantire che i principi del diritto dell'Unione, compresi la certezza giuridica e la tutela del legittimo affidamento, siano rispettati.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e escludendo la produzione di

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori **di energia rinnovabile** e da comunità produttrici/consumatrici di energia

energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

rinnovabile e escludendo la produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

Motivazione

Elemento strettamente connesso ad altre parti della direttiva.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la quota di energia da fonti rinnovabili** dello Stato membro che effettua il trasferimento ai fini della presente direttiva; e

Emendamento

(a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **il rispetto dell'obiettivo nazionale** dello Stato membro che effettua il trasferimento ai fini della presente direttiva; e

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la quota di energia da fonti rinnovabili** dello Stato membro che accetta il trasferimento ai fini della presente direttiva.

Emendamento

(b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **il rispetto dell'obiettivo nazionale** dello Stato membro che accetta il trasferimento ai fini della presente direttiva.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di

Emendamento

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di

energia elettrica, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati sul loro territorio che sono stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini **della quota** di energia da fonti rinnovabili **nazionale generale** di un altro Stato membro nell'ambito della presente direttiva.

energia elettrica, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati sul loro territorio che sono stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini **dell'obiettivo nazionale generale in materia** di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro nell'ambito della presente direttiva.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) specifica la quota o la quantità di elettricità, calore o freddo prodotte dall'impianto che devono essere computate ai fini **della quota** di energia da fonti rinnovabili **nazionale generale** di un altro Stato membro;

Emendamento

b) specifica la quota o la quantità di elettricità, calore o freddo prodotte dall'impianto che devono essere computate ai fini **dell'obiettivo nazionale generale in materia** di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica o il calore o freddo prodotti dall'impianto a partire da fonti rinnovabili devono essere computati ai fini **della quota** di energia da fonti rinnovabili **nazionale generale** dell'altro Stato membro.

Emendamento

(d) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica o il calore o freddo prodotti dall'impianto a partire da fonti rinnovabili devono essere computati ai fini **dell'obiettivo nazionale generale in materia** di energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili da tale impianto che dev'essere computata ai fini **della quota** di energia da fonti rinnovabili **nazionale generale** di un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella notifica.

Emendamento

b) la quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili da tale impianto che dev'essere computata ai fini **dell'obiettivo nazionale generale in materia** di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella notifica.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la **quota** di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e

Emendamento

a) dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la **conformità all'obiettivo in materia** di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) sommata alla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la **quota** di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2.

Emendamento

b) sommata alla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la **conformità all'obiettivo in materia** di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della misurazione **delle quote** di energia rinnovabile degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento

2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della misurazione **della conformità agli obiettivi nazionali in materia** di energia rinnovabile degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento 44

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La quota o la quantità di energia elettrica prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un paese terzo che va computata ai fini **della quota** di energia **nazionale generale** di uno o più Stati membri nell'ambito della presente direttiva è notificata alla Commissione. Quando sono interessati più Stati membri, la ripartizione di tale quota o quantità tra Stati membri è notificata alla Commissione. Tale quota o tale quantità non è superiore alla quota o alla quantità effettivamente esportata nell'Unione e ivi consumata, corrispondente alla quantità di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), del presente articolo e conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica è effettuata da ciascuno Stato membro ai fini del cui obiettivo nazionale generale deve essere computata la quota o la quantità di energia elettrica.

Emendamento

4. La quota o la quantità di energia elettrica prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un paese terzo che va computata ai fini **dell'obiettivo nazionale generale in materia** di energia di uno o più Stati membri nell'ambito della presente direttiva è notificata alla Commissione. Quando sono interessati più Stati membri, la ripartizione di tale quota o quantità tra Stati membri è notificata alla Commissione. Tale quota o tale quantità non è superiore alla quota o alla quantità effettivamente esportata nell'Unione e ivi consumata, corrispondente alla quantità di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), del presente articolo e conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica è effettuata da ciascuno Stato membro ai fini del cui obiettivo nazionale generale deve essere computata la quota o la quantità di energia elettrica.

Emendamento 45

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera b**

Testo della Commissione

b) specifica la quota o la quantità di

Emendamento

b) specifica la quota o la quantità di

energia elettrica prodotta nell'impianto da computare ai fini **della quota** di energia rinnovabile **nazionale** di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;

energia elettrica prodotta nell'impianto da computare ai fini **dell'obiettivo nazionale in materia** di energia rinnovabile di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica deve essere computata ai fini **della quota** di energia rinnovabile **nazionale generale** dello Stato membro; e

Emendamento

c) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica deve essere computata ai fini **dell'obiettivo nazionale generale in materia** di energia rinnovabile dello Stato membro; e

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la quantità di energia elettrica prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili da tale l'impianto che deve essere computata ai fini **della sua quota** di energia rinnovabile **nazionale generale** conformemente a quanto indicato nella notifica ai sensi dell'articolo 11; e

Emendamento

b) la quantità di energia elettrica prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili da tale l'impianto che deve essere computata ai fini **del suo obiettivo nazionale generale in materia** di energia rinnovabile conformemente a quanto indicato nella notifica ai sensi dell'articolo 11; e

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini **del calcolo delle quote** di energia rinnovabile **nazionali generali** nell'ambito della presente

Emendamento

3. Ai fini **della misurazione della conformità agli obiettivi nazionali generali in materia** di energia rinnovabile

direttiva, la quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **le quote** di energia rinnovabile dello Stato membro che emette la lettera di notifica.

nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **gli obiettivi in materia** di energia rinnovabile dello Stato membro che emette la lettera di notifica.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 5, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini **della quota** di energia rinnovabile **nazionale generale** di un altro Stato membro partecipante se gli Stati membri interessati:

Emendamento

1. Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 5, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini **dell'obiettivo nazionale generale in materia** di energia rinnovabile di un altro Stato membro partecipante se gli Stati membri interessati:

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini del calcolo **delle quote** di energia rinnovabile **nazionali generali** nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è ridistribuita tra gli Stati membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata.

Emendamento

3. Ai fini del calcolo **dell'obiettivo nazionale generale in materia** di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è ridistribuita tra gli Stati membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata. **La**

Commissione agevola l'istituzione di regimi di sostegno comuni tra gli Stati membri, in particolare tramite la diffusione di orientamenti e migliori pratiche.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e *necessarie*.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate, *necessarie e semplificate e accordino la preferenza agli enti pubblici, ai consumatori di energie da fonti rinnovabili e agli autoconsumatori di energie rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri mettono a punto norme amministrative semplici, in conformità dell'articolo 16.*

Motivazione

Uno degli obiettivi della presente direttiva è lo sviluppo dell'autoconsumo e di comunità energetiche autosufficienti.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno

Emendamento

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno

gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, **per autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile nonché per lo stoccaggio di energia.**

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi **tre** anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi **cinque** anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Motivazione

Tutte le petizioni ricevute hanno in comune un punto prioritario: la necessità di un quadro normativo stabile. Gli Stati membri devono garantire che i principi del diritto dell'Unione, compresi la certezza giuridica e la tutela del legittimo affidamento, siano rispettati.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e

Emendamento

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile **sostenibile, che deve**

freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

comprendere un'analisi spaziale delle zone a basso rischio ecologico, e del potenziale dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

Motivazione

Il presente emendamento rispecchia molte delle preoccupazioni espresse dai cittadini nelle petizioni. La necessità che gli Stati membri includano l'impatto ecologico di impianti a energia rinnovabile nella valutazione del loro potenziale di energia rinnovabile è di fondamentale importanza per garantire livelli più elevati di certezza giuridica e accettazione sociale. Questo approccio mira a garantire in modo strategico il pieno rispetto della legislazione dell'UE in materia ambientale e di tutti i relativi diritti fondamentali dei cittadini, al fine di prevenire i conflitti tra società civile, promotori e governo.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un manuale delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo.

Emendamento

3. Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un manuale delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo, ***come pure progetti di comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.***

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri facilitano il

Emendamento

5. Gli Stati membri facilitano il

ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui **la** richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui **una legittima** richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

Motivazione

L'emendamento è intrinsecamente legato all'emendamento all'articolo 17, paragrafo 2. L'aggiunta di "legittima" contribuirebbe ad assicurare che il tentativo di agevolare il ripotenziamento dei siti esistenti sia in linea con la pertinente legislazione dell'UE in materia ambientale e non porti a una considerazione inadeguata dell'impatto ambientale.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, se non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative. Lo sportello amministrativo unico decide **se tale notifica è sufficiente** entro sei mesi dalla data di ricezione della **stessa**.

Emendamento

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, se è **stata garantita la conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter} (direttiva VAS) e all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio^{1 quater} direttiva habitat), e se** non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative. Lo sportello amministrativo unico decide entro sei mesi dalla data di ricezione della **notifica**.

^{1 bis} **Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).**

1^{ter} Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

1^{quater} Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Motivazione

Il presente emendamento rispecchia molte delle preoccupazioni espresse dai cittadini nelle petizioni. L'aggiunta di un riferimento esplicito alla necessità di rispettare la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, la direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la direttiva Habitat contribuirebbe a garantire che il ripotenziamento dei siti di produzione che utilizzano fonti rinnovabili sia ancora soggetto a un adeguato controllo ambientale.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, ***in particolare quelli a basso reddito, i consumatori vulnerabili, gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile***, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

Motivazione

I consumatori a basso reddito, i consumatori vulnerabili, gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile sono i gruppi

direttamente connessi con le petizioni ricevute dalla commissione PETI nonché quelli a cui si riferiscono gli altri emendamenti presentati dal gruppo Verts/ALE, come ad esempio l'emendamento all'articolo 15.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Essi **possono anche rendere** pubblico l'elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Essi **rendono** pubblico l'elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 3.

Motivazione

È fondamentale che il pubblico abbia accesso ad installatori certificati se l'obiettivo è promuovere le fonti rinnovabili.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Se del caso**, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento

1. Gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili. **I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione sono responsabili di garantire il buon funzionamento dell'infrastruttura di rete del gas, tra cui la regolare manutenzione e pulizia.**

Motivazione

È necessario che gli operatori siano responsabili dell'infrastruttura in modo da garantire l'integrazione del gas proveniente da fonti rinnovabili, il che riprende altre parti della direttiva.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sviluppare l'infrastruttura di rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e il sistema elettrico, in modo da consentire il funzionamento sicuro del sistema elettrico nel far fronte all'ulteriore sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi compresa l'interconnessione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi. Gli Stati membri adottano altresì misure adeguate per accelerare le procedure di autorizzazione dell'infrastruttura di rete e coordinare l'approvazione dell'infrastruttura di rete e le procedure amministrative e di pianificazione.

Fatte salve le disposizioni relative al mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, basate su criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti, gli Stati membri:

- a) assicurano che i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;*
- b) provvedono affinché l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso garantito alla rete;*
- c) assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione diano la*

priorità agli impianti di produzione che utilizzano varie fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori;

d) assicurano l'adozione di misure specifiche, trasparenti e non discriminatorie volte al raggiungimento dei livelli più elevati di sicurezza del sistema elettrico nazionale;

e) assicurano che siano adottate appropriate misure operative relative al mercato e alla rete, affinché vi siano meno limitazioni possibili dell'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili.

Motivazione

Le energie rinnovabili devono essere considerate prioritarie. Nella valutazione REFIT della direttiva 2009/28/CE la Commissione ha osservato che l'attuazione di disposizioni in materia di dispacciamento prioritario e accesso prioritario per l'energia elettrica rinnovabile ha effettivamente sostenuto il dispacciamento di fonti energetiche rinnovabili, sostenendo l'economia dei progetti nel campo delle energie rinnovabili e contribuendo al conseguimento di progressi in relazione agli obiettivi nazionali.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché **gli** autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, individualmente **o attraverso aggregatori**:

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché **i clienti civili abbiano il diritto di diventare** autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili **sia** individualmente **che collettivamente**. **Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili:**

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano autorizzati a praticare l'autoconsumo e a vendere, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a procedure sproporzionate e oneri **che non tengono conto dei costi**;

Emendamento

a) siano autorizzati a praticare l'autoconsumo e a vendere, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a **imposta, a** procedure sproporzionate e oneri, **tenendo debitamente conto di tutti i benefici derivanti dalla produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili**;

Motivazione

Occorre evitare l'introduzione di un'imposta. Molti firmatari hanno evidenziato che questa rappresenta una questione di rilievo che, a loro parere, renderebbe poco interessante a livello finanziario l'autoconsumo di elettricità generata da fonti rinnovabili.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) siano autorizzati a consumare l'energia elettrica che hanno generato da fonti rinnovabili senza essere assoggettati a oneri, canoni o imposte;

Motivazione

Tutte le petizioni ricevute hanno in comune un punto prioritario: la necessità di un quadro normativo stabile come pure i diritti dei consumatori. Gli Stati membri devono garantire che i principi del diritto dell'Unione, compresi la certezza giuridica e la tutela del legittimo affidamento, siano rispettati.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri prevedono misure specifiche volte a promuovere e facilitare lo sviluppo dell'autoconsumo di energia

da fonti rinnovabili e a eliminare tutti gli ostacoli esistenti.

Motivazione

Gli Stati membri devono promuovere l'autoconsumo di energie rinnovabili, soprattutto alla luce delle esternalità positive di natura sociale ed ambientale generate dalla produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili. Il presente emendamento è indissolubilmente legato alla logica dell'intera proposta.

Emendamento 66

**Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. ***Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato***, quando elaborano regimi di sostegno, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità che producono energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

2. Quando elaborano regimi di sostegno, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità che producono energia da fonti rinnovabili ***comprese, in particolare quelle in cui sono presenti famiglie a basso reddito che risentono della povertà energetica.***

Motivazione

I progetti intrapresi a livello locale da comunità che producono energia da fonti rinnovabili e sostenuti da regimi di sostegno dovrebbero essere esonerati, nella maggior misura possibile, dall'obbligo di osservare le norme sugli aiuti di Stato onde favorire lo sviluppo e la penetrazione delle energie rinnovabili in tutta l'Unione. Tra i firmatari figurano rappresentanti delle PMI, associazioni e singoli cittadini che condividono l'idea di una società resiliente sul piano energetico, la cui realizzazione dovrebbe essere incoraggiata nella maggior misura possibile, soprattutto quando è in gioco il contributo delle comunità locali che producono energia rinnovabile.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
Riferimenti	COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 1.3.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	PETI 1.3.2017
Relatore per parere Nomina	Eleonora Evi 23.1.2017
Esame in commissione	21.6.2017
Approvazione	7.9.2017
Esito della votazione finale	+: 18 -: 8 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Ángela Vallina
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Frank Engel, Monika Hohlmeier, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

18	+
ALDE	Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström
ECR	Rikke Karlsson
EFDD	Eleonora Evi, Marco Zullo
GUE/NGL	Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez
PPE	Roberta Metsola
S&D	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière,
Verts/ALE	Margrete Auken, Tatjana Ždanoka

8	-
ECR	Notis Marias
PPE	Pál Csáky, Engel Frank, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Cristian Dan Preda, Julia Pitera Jaroslaw Wałęsa

0	0
-	-

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti